

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Società con esercizio 1/7/23 - 30/06/24 scadenza dichiarazione 30/04/2025 che aderirà al concordato preventivo biennale il 30/4/25 in dichiarazione. Può aderire al ravvedimento speciale, che è tassativamente fissato solo per coloro che hanno presentato la dichiarazione al 31/10/2024 (o entro le breve proroga a inizio novembre)?

L.S.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Posto che, allo stato attuale, non si riscontrano disposizioni che prevedono la detta esclusione (soggetti con esercizio non solare ma a cavallo di due esercizi) e che le disposizioni introdotte, peraltro, prevedono che il nuovo istituto si applichi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, si ritiene che l'adesione al Cpb sia sicuramente possibile e che, nell'esempio indicato, il concordato preventivo riguardi i periodi d'imposta 2024/2025. Con riferimento al ravvedimento speciale per il 2018/2022, invece, si ritiene che la società indicata non possa aderire in ordine a due situazioni: la prima stante l'indicazione stringente del comma 1 dell'art. 2-quater del D.L. 113/2024 (decreto Omnibus) il quale chiede che, per poter accedere al ravvedimento, il contribuente abbia "applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)" e, soprattutto, abbia "aderito entro il 31 ottobre 2024 (o entro il maggior termine del 12 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, D.L. 19/10/2024 n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.12.2024 n.189) al concordato preventivo biennale (Cpb)".

Si chiede di conoscere se le società di persone che hanno affittato l'unica azienda e quindi rientrano nelle cause di esclusione per gli Isa, anche se devono inviare il relativo modulo, sono esclusi dalla possibilità di aderire al Cpb e quindi al ravvedimento da Cpb anni precedenti?

C. Consulting

Risponde Fabrizio G. Poggiani

L'affitto dell'unica azienda determina l'esclusione dall'applicazione degli Isa. Il concordato preventivo biennale (Cpb) è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti "che applicano" gli Isa (comma 1 art. 10 del d.lgs. 13/2024); di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina Isa ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordato pre-



Un momento del Forum dei commercialisti

ventivo biennale. Se una causa di esclusione dagli Isa si verifica durante il periodo di concordato, lo stesso mantiene la propria efficacia (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 6.2).

La legge di conversione del Dl n. 155/2024, L. n. 189/2024, modificando il comma 1 dell'articolo 7, ha stabilito che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025, ha precisato che, in tal caso, nel modello F24, all'interno della sezione Contribuente, vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», invece deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice «73», da riportare nel campo «codice identificativo» (con la conseguenza di dover compilare e trasmettere tanti F24 quanti sono i soci/associati della società trasparente). Mancando ancora un chiarimento ufficiale al riguardo si chiede se, in caso di società trasparenti, il versamento da eseguire dalla società per conto dei soci/associati sia soggetto all'importo minimo normativamente previsto per ogni singolo socio/associato o possa essere effettuato attribuendo a ciascun socio/associato l'importo determinato in capo alla società trasparente proporzionalmente alla propria % di partecipazione (in tal caso qualora la somma dovuta dalla società sia pari ad euro 1.000,00 l'importo dei singoli soci/associati sarà sicuramente inferiore all'importo minimo)?

A.C.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma innanzitutto, che le società e le associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e per le società che applicano il regime della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo T.U.I.R., il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle rela-

tive addizionali può essere effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati (comma 8, art. 2-quater del d.lgs. 113/2024, come modificato dall'art. 7 del D.L. 155/2024); sulla base del provvedimento dell'Agenzia Entrate (n. 403886/2024), la presentazione del modello di delega F24 di versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP può effettuata da parte della società o associazione. L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 2-quater del D.L. 113/2024, inserito in sede di conversione del D.L. 155/2024 ha reso possibile il versamento dell'imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell'associazione. Si aggiunga, che secondo quanto previsto dal comma 7 del citato art. 2-quater del D.L. 113/2024, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro. Il versamento dell'imposta sostitutiva dei singoli soci e associati deve essere imputato pro quota. È chiaro che la modalità diversa i versamento (a cura della società o dei soci) non può privilegiare e/o penalizzare l'adesione e, di conseguenza, si ritiene che, stante l'attribuzione pro quota dell'imposta sostitutiva, a prescindere dal soggetto che versa quest'ultima, si debba comunque tenere conto degli importi minimi in relazione all'attribuzione pro-quota, con la conseguenza di effettuare versamenti pari o superiori alla detta soglia.

IMPOSTA DIREGISTRO PRIMA CASA

L'ultima legge di bilancio ha esteso a 24 mesi il termine per l'alienazione della prima casa già di proprietà per chi acquista una nuova prima casa. Sarebbe altresì che questa estensione operi per tutti coloro i quali alla data di approvazione della legge il termine dei 12 mesi non fosse ancora spirato (esempio acquisto 15.3.24 avrebbe tempo sino al 14.3.26)?

C.B.

Risponde Franco Ricca

La risposta è positiva. In merito all'estensione da uno a due anni del termine di cui all'art. 1, nota II-bis, comma 4-bis, della prima parte della Tariffa allegata al dpr n. 131/1986, per la

vendita dell'abitazione pre-pesudata al fine di fruire dell'agevolazione "prima casa" (registro o Iva) sulla nuova abitazione acquistata, disposta dall'art. 1, comma 116, della legge n. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, in occasione del recente Forum dei commercialisti l'Agenzia delle entrate, rispondendo al quesito di ItaliaOggi, ha confermato che, in mancanza di diverse previsioni normative, la modifica si applica anche in relazione agli atti d'acquisto stipulati prima della predetta data per i quali, alla stessa data, non sia ancora decorso il termine di un anno previsto precedentemente (si veda l'edizione di martedì 28 gennaio).

REDDITO AUTONOMI

Chiedo di sapere se l'innalzamento ad euro 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente si possa applicare dal 2025 con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2024.

L.P., dottore commercialista

Risponde Giuliano Mandolesi

Ai sensi dell'articolo 17 comma 57 lettera d-ter) della legge 190/2014 non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro (ora 35.000 euro). Si ritiene che l'innalzamento in commento comporti la verifica della nuova soglia per i redditi conseguiti nel 2024.

CREDITO D'IMPOSTA 5.0 E CUMULABILITÀ

Non è chiarissima la seguente frase relativa al cumulo "a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". È possibile beneficiare sia del credito d'imposta 5.0 sia delle agevolazioni (fondo perduto + finanziamento agevolato) del bando pacchetto investimenti - linea sviluppo aziendale per il medesimo bene 4.0 (es bordatrice)? A patto ovviamente che vengano rispettati tutti i requisiti tecnici 4.0 ed energetici e che il beneficio cumulato non sia superio-

re al costo sostenuto.

L.T.

Risponde Bruno Pagamici

La frase del quesito fa riferimento alla cumulabilità del credito di imposta Transizione 5.0 con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento Ue n. 241/2021 (Divieto del "doppio finanziamento"). Come precisato dalla Ragioneria dello Stato con la circolare n. 33/2021, il divieto di doppio finanziamento si sostanzia nell'impossibilità che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su diverse fonti di finanziamento pubblico, con la conseguenza che, laddove un investimento risultasse finanziato da differenti misure agevolative di matrice europea, il cumulo tra più misure sarebbe ammesso (nel limite del 100% del costo dell'investimento), ma esclusivamente sulla parte di costo dell'investimento non finanziata dalle altre risorse pubbliche. A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare Mef, se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

RISTRUTTURAZIONI

Con riferimento alle spese di ristrutturazione per interventi realizzati sull'abitazione principale, la detrazione maggiorata al 50% spetterà solo al proprietario dell'immobile che la utilizza come tale, escludendo quindi coniuge, familiari conviventi, comodatari ed inquilini?

S.C.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

L'aliquota potenziata al 50% per le spese sostenute nel 2025 scatta a condizione che l'intervento riguardi un'immobile adibito ad abitazione principale, e spetta per espressa previsione normativa al proprietario e al titolare di qualsiasi altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Per il coniuge, i familiari conviventi, i comodatari e gli inquilini (a meno che, ovviamente, non siano titolari di uno dei diritti sopra indicati), si applica invece l'aliquota ordinaria del 36% per l'anno 2025. Si precisa che per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 le aliquote del 50% e 36% sono ridotte rispettivamente al 36% e 30%.

4- continua. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 30-31/1/2025 e l'1 febbraio 2025

© Riproduzione riservata